

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 07_2021 DEL 09 FEBBRAIO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2020.....	2
SCADENZARIO FEBBRAIO 2021	3
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE.....	3
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S.....	3
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021.....	4
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM.....	4
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*.....	4
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*.....	4
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*.....	4
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*.....	4
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO.....	4
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*.....	4
28 FEBBRAIO: SW PER I LAVORATORI FRAGILI.....	5
28 FEBBRAIO: RICOVERO OSPEDALIERO LAVORATORI FRAGILI.....	5
28 FEBBRAIO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI.....	5
SCADENZARIO MARZO 2021	6
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....	6
8 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	6
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU.....	6
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU.....	6
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	6
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE.....	7
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU.....	7
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO.....	7
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA.....	7
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS.....	7
31 MARZO: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW.....	8
FESTIVITÀ	9
FEBBRAIO 2021.....	9
MARZO 2021.....	9
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	10
LA DECORRENZA DEL TERMINE DI RIMBORSO DELLA MAGGIORE IMPOSTA VERSATA.....	10
METASALUTE: ATTIVA LA PROCEDURA L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO PER IL 2021.....	12
NON SOLO SMARTWORKING, IL COVID HA RIVOLUZIONATO ANCHE GLI AMBIENTI DI LAVORO.....	14
FOCUS	16
NON C'E' REATO SE IL DATORE USA LA VIDEOSORVEGLIANZA PER PREVENIRE IL COMPORTAMENTO INFEDELE DEL LAVORATORE.....	16
IL QUESITO DEL MESE	18
GESTIONE FERIE DIRIGENTI.....	18
RASSEGNA PERIODICA	19
INAIL, ONLINE LA NUOVA PIATTAFORMA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO.....	19
N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.	

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2020

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, è pari a 1,500000.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	
febbraio 2021	martedì 16 marzo	
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO FEBBRAIO 2021

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2020;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2020/2021.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2021 entro il 28 febbraio.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

Indicatori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate.

28 FEBBRAIO: SW PER I LAVORATORI FRAGILI

La legge di bilancio 2021, art. 1 commi da 481 a 483, ha prorogato a questa data il termine di fruizione dello smart working per i lavoratori fragili.

28 FEBBRAIO: RICOVERO OSPEDALIERO LAVORATORI FRAGILI

La legge di bilancio 2021, art. 1 commi da 481 a 483 ha previsto la possibilità, fino a questa data, di riconoscere il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili come assenza a titolo di ricovero ospedaliero.

28 FEBBRAIO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

A decorrere dal 15 gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° marzo 2021. Le trattenute già effettuate prima del 15 gennaio 2021 vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

*Termine posticipato al 01 marzo 2021 in quanto cadente di domenica

SCADENZARIO MARZO 2021

5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

8 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine ultimo entro cui i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2020.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

- g) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
- Uffici postali abilitati;
 - Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2020 che a fine dicembre 2020 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2021, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 MARZO: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

La proroga dello stato di emergenza impatta sull'utilizzo della procedura semplificata dello SW che è stata dunque a sua volta prorogata. Tuttavia avendo la normativa fissato una data "limite" la proroga non può estendersi al 30/04 (data finale dello stato di emergenza) bensì viene fissata al 31/03/2021.

FESTIVITÀ

FEBBRAIO 2021

Nessuna festività prevista

MARZO 2021

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

LA DECORRENZA DEL TERMINE DI RIMBORSO DELLA MAGGIORE IMPOSTA VERSATA

Con la risposta n. 55 del 22 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul termine decadenziale dell’istanza di rimborso delle ritenute subite, avanzate dai lavoratori subordinati, prevista all’articolo 37 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973.

Un ministero, avendo erogato un’indennità che concorre alla formazione del reddito nella misura del 50%, chiedeva informazioni circa il periodo per il quale fornire i dati retributivi utili ai dipendenti ai fini della richiesta di rimborso delle maggiori ritenute versate, dal momento che il termine decadenziale fissato per legge per presentare istanza di rimborso fosse di 48 mesi. In particolare richiedeva se si dovesse considerare l’intero anno d’imposta (nel caso di specie gli anni dal 2016 al 2019) oppure se si dovesse individuare un dies a quo dal quale considerare le eccedenze di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando gli articoli 1 e 2 del DPR n. 602/1973, ha preliminarmente precisato come le imposte sui redditi siano rimosse mediante ritenuta o versamenti diretti, nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Ai sensi dell’articolo 29 del DPR n. 600/1973, le amministrazioni dello Stato che corrispondono le somme di cui all’articolo 23 devono effettuare, all’atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, non comportando il materiale versamento all’Erario delle ritenute operate.

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha rilevato che la nozione di “ritenuta diretta” implica una compensazione che lo Stato opera fra il credito fiscale ed il controcredito del contribuente ed è valida esclusivamente per le amministrazioni statali.

Il comma 1 dell’articolo 37 del DPR n. 602/1973, aveva previsto che il contribuente assoggettato a ritenuta diretta potesse ricorrere all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate nella quale ha il domicilio fiscale per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di 48 mesi per richiederne il rimborso, mentre l’articolo successivo stabiliva che il soggetto responsabile di aver effettuato il versamento diretto potesse eseguire la medesima operazione all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario.

La giurisprudenza in merito ha statuito che il termine di quarantotto mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti parzialmente o integralmente.

Diversamente, qualora il diritto al rimborso emerga da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti essendo pagamenti che presentano un carattere di provvisorietà, il versamento è da considerarsi dovuto al momento dell’effettuazione e solo in un secondo momento è possibile verificare l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo tributario sotteso.

Pertanto l’elemento a fronte del quale è possibile individuare il “dies a quo” del termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui è stato effettuato.

Nel caso di specie, l'amministrazione fiscale ha ritenuto che il termine di 48 mesi decorre dal giorno in cui la ritenuta sia stata operata dall'amministrazione dello Stato considerato che, al momento dell'erogazione dell'indennità, l'obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità, ai sensi dell'articolo 51 comma 6 del TUIR, legittimava il contribuente a presentare istanza di rimborso come da articolo 37.

In alternativa, ai percipienti è possibile presentare per i periodi di imposta 2016 e 2017 la dichiarazione annuale dei redditi integrativa entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del DPR n. 600/1973.

Qualora questa venga trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito sarebbe immediatamente compensabile con debiti emergenti del medesimo periodo, mentre oltre tale termine il credito potrà essere utilizzato solo per debiti che matureranno dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

METASALUTE: ATTIVA LA PROCEDURA L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO PER IL 2021

Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'Industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafa e argentario.

Il Fondo Metasalute garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i suoi Iscritti – lavoratori dipendenti e nucleo familiare – attraverso due regimi:

- Assistenza Sanitaria Diretta;
- Assistenza Sanitaria Indiretta (rimborsuale).

Con la circolare 1/2021, il Fondo ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alla procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.

La Circolare è stata anticipata alle aziende iscritte e nella giornata del 13 gennaio 2021 inviata a tutti i lavoratori.

Nel documento di prassi, il Fondo ha ricordato che dal 15 gennaio al 19 febbraio 2021 nell'Area Riservata Dipendente presente sul sito www.fondometasalute.it è stata attivata la procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l'anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.

Ogni lavoratore con almeno un familiare iscritto in forma gratuita per l'anno 2021, visualizzabile nella "Sezione Familiari" dell'Area Riservata Dipendente, dovrà, tramite l'apposita procedura guidata, fornire i documenti utili ad attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita dei propri familiari.

Conseguentemente al caricamento della documentazione verrà generata un'autocertificazione che il lavoratore caponucleo dovrà firmare digitalmente a conclusione della procedura.

La firma digitale sarà eseguita tramite codice OTP trasmesso dal Fondo sul numero cellulare presente in anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso.

La mancata generazione dell'autocertificazione entro il 19 febbraio (incluso) determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l'anno 2021 dei familiari già iscritti in forma gratuita, fermo restando che sarà comunque possibile riattivare la copertura sanitaria del nucleo accedendo alla propria Area Riservata – Sezione Familiari, e reimpostando la polizza 2021 di ogni familiare "A CARICO" eseguendo la procedura di autocertificazione per l'anno 2021.

Si precisa che, laddove l'iscrizione gratuita sia vincolata a requisiti reddituali, la valutazione del lavoratore sul raggiungimento o meno della soglia reddituale annua consentita deve far riferimento al reddito in corso al momento del rinnovo (Es. per iscrizione anno 2021, redditi di riferimento anno 2021).

A tal fine potranno essere considerati fiscalmente a carico (lett. a) e c) dell'art.12 DPR n.917/86 e s.m.i) i componenti del nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51 (innalzato a € 4.000,00 per figli di età inferiore ai 24 anni) per l'anno in corso al momento dell'iscrizione:

- il coniuge del lavoratore non legalmente ed effettivamente separato (con riferimento anche alle unioni civili);
- i figli;
- i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari a carico.

Sarà altresì consentita l'iscrizione gratuita, svincolata dai requisiti reddituali, ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi ed ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età, purché siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.

Si ricorda che, in caso di perdita dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita in corso d'anno il lavoratore caponucleo dovrà tempestivamente modificare nella propria Area Riservata le posizioni dei familiari optando per una delle seguenti soluzioni: cessazione della copertura sanitaria; attivazione, in corso d'anno, della polizza a pagamento.

Il Fondo potrà effettuare in qualunque momento, anche successivo alla fase di adesione, verifiche rispetto alla sussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione gratuita e potrà richiedere documentazione aggiuntiva, ad esempio nel caso di documentazione illeggibile.

Gli iscritti che, alla data di apertura della finestra di autocertificazione familiari per l'anno in corso risultino aver già generato un'autocertificazione valida per l'anno 2021 saranno automaticamente esonerati dalla procedura.

NON SOLO SMARTWORKING, IL COVID HA RIVOLUZIONATO ANCHE GLI AMBIENTI DI LAVORO

Che la recente pandemia abbia reso necessaria una rivoluzione nel modo di concepire l'ufficio come luogo di lavoro, è un dato di fatto. L'inevitabile ricorso allo smartworking ha obbligato molti datori e molte imprese a rivedere l'organizzazione del lavoro e ripensare gli spazi nei quali allocare i propri dipendenti.

Secondo il report Uffici 2020 H1, realizzato dalla società di consulenza immobiliare World Capital con Nomisma, è emerso che, al contrario di quanto si possa pensare, lo smartworking contribuirà all'ampliamento degli uffici in modo da assicurare ai lavoratori che rimarranno presso la sede aziendale il mantenimento di una certa distanza di sicurezza fra gli uni e gli altri.

Il report, inoltre, fornisce anche una panoramica del mercato immobiliare ad uso ufficio in Italia, al fine di evidenziare le tendenze e le trasformazioni degli ambienti di lavoro. In particolare, su un campione di 200 intervistati:

- il 4,1% ha scelto spazi più piccoli in quanto sempre più lavoratori sono ancora in smartworking
- il 23% ha optato per spazi più ampi per garantire le distanze minime di sicurezza e le norme di anti contagio;
- il 14,9% invece si è orientato su spazi condivisi, simili alle realtà di co-working;
- il 6,8% invece preferisce gli uffici singoli all'open space.

Questi dati offrono un importante spunto per comprendere il trend in materia di spazi di lavoro che vedremo nei prossimi anni. Ciò che rileva è la progressiva introduzione di un utilizzo più integrato degli edifici tramite il co-working, inteso come una combinazione tra aree comuni ed uffici singoli, in grado di garantire il rispetto delle norme sanitarie di questo periodo, e un forte interesse per gli Shared Office, ovvero due o più società che condividono un unico spazio diviso tra sale private e sale riunioni condivise.

Secondo il realizzatore degli uffici nuova sede di una nota compagnia assicurativa, ospitata nel grattacielo del quartiere di City Life a Milano, gli uffici dei prossimi anni "saranno spazi modulabili, intuitivi, sanificabili, velocemente riorganizzabili e controllabili dagli utenti, dotati di tutte le tecnologie per lavorare da remoto e per connettersi con i colleghi". Si parlerà, infatti, sempre più di desk condiviso, mentre la "scrivania propria" tenderà ad essere meno utilizzata.

La futura domanda di immobili ad uso ufficio, spiega l'amministratore delegato di una nota agenzia immobiliare, deriva da una liquidità disponibile, unito ad una grande selezione dell'asset. La richiesta, nel mercato uffici, si rivolgerà in particolare modo su prodotti di qualità e immobili "CovidFree", già progettati secondo le norme anti-contagio e in grado di far fronte ed eventuali future crisi.

Non manca, infine, la componente "green". Sottolinea l'amministratore come la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e l'impronta eco sostenibile dell'immobile sono elementi fondamentali, sia per l'utilizzatore, che per l'investitore.

Sebbene gli uffici rimangano il centro nevralgico per le città, sempre più imprese prendono in considerazione anche immobili situati più in periferia, vicino a spazi verdi e collegati tramite trasporto pubblico. Tale scelta, spesso dettata dalla volontà decongestionare il centro città e dalla sensibilità ambientale ed ecologica

dell'imprenditore, non comporta solo evidenti risvolti positivi per l'ambiente, ma consente anche un notevole risparmio dei canoni di locazione o dei costi di acquisto.

FOCUS

NON C'E' REATO SE IL DATORE USA LA VIDEOSORVEGLIANZA PER PREVENIRE IL COMPORTAMENTO INFEDELE DEL LAVORATORE

In alcuni casi specifici, l'installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro è legittima anche senza accordo sindacale o autorizzazione degli enti preposti. Infatti, con la sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dei limiti della tutela penale del divieto relativo all'utilizzo di strumenti che possano consentire il controllo a distanza dei lavoratori previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Nella sentenza in parola, un datore di lavoro, a seguito di alcuni ammanchi di merce dal magazzino, aveva deciso di installare delle telecamere rivolte verso la cassa e gli scaffali, senza ricercare un accordo con le RSA né richiedere una preventiva autorizzazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Sulla base dei fatti, il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la società colpevole per violazione degli articoli 4 e 38 della legge 300/1970, irrogando la relativa sanzione. A parere del giudice, il titolare della ditta, esercente l'attività di commercio al dettaglio, aveva installato impianti video all'interno dell'azienda utilizzabili per il controllo a distanza dei dipendenti senza l'accordo delle rappresentanze sindacali aziendali o dell'Ispettorato del lavoro.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il titolare della ditta, con due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamentava l'errata valutazione dei giudici, i quali avevano ricondotto l'installazione delle telecamere a violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori. Infatti, sottolineava il ricorrente come gli impianti video installati non fossero strumenti di controllo lesivi della libertà e dignità dei lavoratori, bensì sistemi difensivi a tutela del patrimonio aziendale. Con il secondo motivo, invece, contestava la sentenza per vizio di motivazione, poiché la condotta contestata non configurava reato.

Entrambi i motivi venivano ritenuti fondati. Ad avviso degli Ermellini, non si ricade in ipotesi di reato ai sensi dell'art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, a condizione che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

Per la Corte, altresì, nella precedente pronuncia, non si era tenuto conto criticamente delle dichiarazioni testimoniali della moglie dell'imputato, secondo cui l'impianto era stato posizionato a seguito del rilievo di mancanze di merci, ed era rivolto solo verso la cassa e le scaffalature. In questo modo, quindi, la decisione oggetto di ricorso non aveva chiarito se l'installazione del sistema di videosorveglianza rilevato fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, né se l'utilizzo del precisato impianto comportasse un controllo non occasionale sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o, comunque, dovesse restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite di questi ultimi.

Ne consegue, perciò, che i controlli difensivi da parte del datore, se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più quando disposti dopo l'attuazione del comportamento in addebito così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste.

Pertanto, accolti entrambi i motivi, la Suprema Corte annullava la sentenza rinviandola allo stesso tribunale affinché il giudice attivi tutti gli accertamenti del caso.

IL QUESITO DEL MESE

GESTIONE FERIE DIRIGENTI



Richiesta:

Con la presente si richiede un chiarimento relativamente all'art.7 del CCNL dirigenti industria, rinnovo del 30/07/2019. Il quesito riguarda la competenza dell'articolo. Cioè la nuova disposizione è valida dal 01/01/2019? Cioè l'espressione "entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione" significa che il primo anno di maturazione è il 2019 e quindi i 24 mesi successivi sono 2020 e 2021 e di conseguenza il primo mese di liquidazione dell'eccedenza sarà Gennaio 2022? Oppure i 24 mesi si intendono 2019 e 2020 e di conseguenza il primo mese utile per la liquidazione dell'eccedenza sarà Gennaio 2021?



Risposta:

L'articolo contrattuale di cui si discute è il seguente che non parla di decorrenza.

Art. 7 (Ferie) All'art. 7, il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.

Mentre la premessa al rinnovo precisa: "Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed integra e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi."

Quindi matchando quanto sopra si può asserire che la decorrenza dell'art. 7 sia dal 1° gennaio e nello specifico dalle ferie maturate dal 2019.

Tale interpretazione è confermata dalla nota illustrativa di Confindustria che precisa che; "La nuova disposizione si applica solo ai periodi di ferie eccedenti le quattro settimane che maturano dal 2019 in poi." Per cui il primo mese di liquidazione dell'eccedenza sarà Gennaio 2022.

RASSEGNA PERIODICA

INAIL, ONLINE LA NUOVA PIATTAFORMA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Con un messaggio sul proprio sito istituzionale l'INAIL, lo scorso 22 gennaio 2021, ha comunicato l'attivazione della nuova piattaforma per la valutazione e per la gestione del rischio stress lavoro-correlato.

La piattaforma può essere utilizzata sia direttamente dal Datore di Lavoro, che da un suo delegato, provvisto di credenziali dispositive Inail e abilitato come "Incaricato stress lavoro-correlato" dallo stesso datore.

Per tutte le informazioni tecniche o inerenti l'utilizzo della nuova piattaforma, l'istituto mette a disposizione il servizio online "Inail Risponde", nella sezione Supporto del portale, attraverso il quale è possibile trasmettere eventuali richieste di assistenza.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.